

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, Codice Fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore *pro tempore* Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma, il 30 maggio 1941, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2007

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Partita IVA ..., in prosieguo denominato "Istituto", con sede legale ed amministrativa in Roma, ..., ..., nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Nazareno Renzo Brizioli, nato a Todi (PG), l'8 luglio 1943, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Istituto, a quanto segue autorizzato

PREMESSO CHE

- l'Università ha come obiettivo primario la ricerca scientifica, di base ed applicata, come strumento essenziale per la formazione universitaria, anche nel settore della sanità pubblica umana ed animale;
- l'Università ha istituito il Centro Interdipartimentale denominato "Stazione per la Tecnologia Animale" (STA), presieduto dal Prof. Vittorio Colizzi, che ha l'obiettivo di facilitare tutte le ricerche e la formazione universitaria nell'ambito della sperimentazione animale, della tossicologia, dello sviluppo preclinico dei farmaci e delle relative ricerche ad indirizzo zootecnologico;

- l'Istituto è ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993 ed alle leggi regionali n. 11 e n.44 del 1999;

- l'Istituto svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive;
- b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico, scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- c) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- d) la sorveglianza epidemiologica, nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale;
- e) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche e l'esecuzione degli esami e analisi necessarie al controllo sulla sanità e salubrità degli alimenti di origine animale; l'attuazione di iniziative per la formazione e l'aggiornamento di veterinari, di altri operatori e di personale specializzato in zooprofilassi;
- f) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate allo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con le Università e gli Istituti di ricerca italiani e stranieri nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di Enti pubblici e privati.

- è obiettivo congiunto dell'Università-Centro di Servizi Interdipartimentale – Stazione per la Tecnologia Animale e dell'Istituto, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, implementare la competenza scientifica delle proprie risorse umane attraverso scambi didattici di personale, nonché ampliare le conoscenze volte all'acquisizione di esperienza su nuove e avanzate metodiche analitiche da porre in essere, onde consentirne l'applicazione a progetti di ricerca relativi ad argomenti di rilevanza nazionale ed internazionale;

- è comune interesse dell'Università-Centro di Servizi Interdipartimentale Stazione per la Tecnologia Animale e dell'Istituto operare nel settore della sanità pubblica umana e animale anche in relazione al controllo delle malattie trasmesse per via alimentare, richiedendosi uno stretto legame tra gli operatori del settore di sanità pubblica ed il settore veterinario, anche attraverso la realizzazione e l'attivazione di corsi di formazione, di tirocini, di stage, di master , di dottorati e corsi di specializzazione, che saranno di volta in volta regolamentati con specifici atti nel rispetto della normativa vigente in materia;

TUTTO QUANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

I contenuti del presente accordo riflettono le disposizioni dettate dalle seguenti fonti normative: DPR n. 382 dell'11 luglio 1980, d. lgs. n. 257

dell'8 agosto 1991, d. lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, d. lgs. n. 270 del 1993.

I contraenti si impegnano a concordare eventuali adeguamenti e/o integrazioni al presente accordo a seguito dell'introduzione di disposizioni legislative di carattere innovativo nel corso della durata dell'accordo.

ART. 3

Con il presente atto l'Università-Centro di Servizi Interdipartimentale – Stazione per la Tecnologia Animale e l'Istituto, ferme restando le finalità indicate in premessa, convengono di cooperare per la realizzazione di un Laboratorio di Ricerca ed Analisi a carattere multidisciplinare, volto alla creazione di un punto di raccordo per le attività comuni di ricerca di reciproco interesse.

Come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, il Laboratorio sarà costituito da un'area di accettazione e registrazione dei campioni localizzata all'ingresso della struttura ospitante, da tre aree laboratorio principali, da un'area di conservazione dei reagenti e vetreria, da un'area di spogliatoio e da due aree di disimpegno.

Nel Laboratorio verranno espletate in via principale le seguenti attività:

- a) sviluppare tecniche di laboratorio aventi ad oggetto metodiche di biologia molecolare con attività collaterali di microbiologia e virologia;
- b) sviluppo di metodiche innovative di identificazione e tipizzazione di specie batteriche e virali di rilevanza nel settore del controllo degli animali da laboratorio, del controllo degli alimenti e della zoonosi di origine alimentare;

- c) studio sulla dinamica ed ecologia delle specie batteriche negli alimenti che saranno condotti sempre mediante l'utilizzo di metodiche di biologia molecolare affiancate da attività di natura batteriologica;
- d) ricerca finalizzata alla prevenzione delle malattie professionali di natura ambientale ed animale.

ART. 4

Con la presente convenzione l'Università – Centro di Servizi Interdipartimentale – Stazione per la Tecnologia Animale si impegna a curare la messa in attività del Laboratorio, mettendo a disposizione i locali siti in Via Montpellier n.1, Edificio “H” e destinando una o più unità del personale assegnato al Centro di Servizi Interdipartimentale – Stazione per la Tecnologia Animale alle attività di apertura e chiusura del Laboratorio.

L'Istituto, dal canto suo, si impegna a mettere a disposizione:

- a) a titolo di comodato gratuito, gli arredi necessari al completamento dell'allestimento del Laboratorio e la strumentazione necessaria all'espletamento delle attività di ricerca, ivi compresi i frigoriferi ed i congelatori, come dettagliatamente descritto nell'elenco (1) allegato alla presente convenzione, rimanendo in capo all'Istituto la titolarità degli stessi;
- b) il personale dell'Istituto, specificamente indicato nell'elenco allegato al presente atto (2), il quale collaborerà con il personale dell'Università– ... nei progetti e nelle attività comuni ed avrà quale esclusivo referente il responsabile dell'Istituto, ..., presente

nel Laboratorio, il quale concorderà con il responsabile dell'Università, ..., le attività da espletare.

Le Parti, inoltre, garantiscono la disponibilità di strutture e attrezzature idonee eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività di collaborazione scientifica e di ricerca e si impegnano a concordare di volta in volta l'impiego nel Laboratorio di personale aggiuntivo.

ART.5

La gestione amministrativo-contabile del Laboratorio è affidata al Centro di Servizi Interdipartimentale – Stazione per la Tecnologia Animale.

L'Università– attraverso il Centro Interdipartimentale – Stazione per la Tecnologia Animale, e l'Istituto, ciascuno per la quota di propria spettanza, si impegnano a sostenere gli oneri finanziari relativi alla gestione ordinaria del Laboratorio nonché quelli inerenti alle attività da realizzare, anche ulteriori rispetto a quelle strettamente legate al Laboratorio, previa positiva verifica della necessaria disponibilità finanziaria nei rispettivi bilanci.

ART. 6

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente intesa sono:

- a) per l'Università il Prof. Vittorio Colizzi;
- b) per l'Istituto il Dott. Stefano Bilei;

Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora uno o più dei Responsabili indicati, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta, di sostituire lo stesso con altro Responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 7

Ogni attività prevista nella presente intesa si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e dell'Istituto.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di corsi di formazione, di tirocini, di stage, di master, di dottorati e corsi di specializzazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

ART. 8

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

ART. 9

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente atto.

In particolare, il logo dell'Università e quello dell'Istituto potranno essere

utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo di ciascuno dei contraenti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui agli artt. ... del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 10

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente atto e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università-Centro di Servizi Interdipartimentale – Stazione per la Tecnologia Animale e/o l'Istituto intendano esporre o far uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili dei risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

ART. 11

I diritti sulle cognizioni ed i brevetti risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono in ugual misura a ciascuna delle Parti. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

ART. 12

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della

presente intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13

La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nella presente convenzione, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 14

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, all.b del D.P.R. 642/72. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Allegati:

- 1) Progetti di attività di reciproco interesse;
- 2) elenco strumentazione di proprietà dell'Istituto messa a disposizione del Laboratorio a titolo di comodato gratuito,
- 3) elenco del personale dell'Istituto messo a disposizione per la collaborazione;
- 4) planimetria del Laboratorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL RETTORE

(Prof. Alessandro FINAZZI AGRÒ)

PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE

REGIONI LAZIO E TOSCANA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nazareno Renzo BRIZIOLI)